

## proposta di legge n. 359

a iniziativa del Consigliere Comi

*presentata in data 7 agosto 2013*

---

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1996, N. 26: “RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE” E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERIFICA DI COMPATIBILITA’ DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dall'esigenza di disciplinare in modo puntuale le modalità di approvazione dei progetti regionali concernenti l'innovazione e il miglioramento dei servizi sanitari, apportando una modifica alle disposizioni riguardanti gli strumenti della programmazione sanitaria regionale prevista all'articolo 31 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale).

A tal fine l'articolo 1 stabilisce che i suindicati progetti sono approvati, annualmente, dal Consiglio regionale previa proposta della Giunta regionale, emanata prima della definizione del budget degli Enti del servizio sanitario regionale.

L'articolo 2 della proposta prevede la sospensione della verifica di compatibilità prevista dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 16

marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), relativamente alle strutture che erogano prestazioni di medicina di laboratorio, comprensive anche dei punti prelievo esterni, e alle strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semi-residenziale.

Tale disposizione si rende necessaria al fine di consentire l'immediata operatività del riordino delle reti ospedaliere e territoriali, ivi comprese le prestazioni fornite dai privati erogatori, nella fase di riorganizzazione del servizio sanitario regionale imposta dalle disposizioni nazionali.

L'articolo 3 prevede la dichiarazione d'urgenza.

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 26/1996)*

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), è aggiunta la seguente:

“c bis) i progetti regionali per l'innovazione e il miglioramento dei servizi sanitari.”.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della l.r. 26/1996 è inserito il seguente:

“6 bis. I progetti regionali indicati alla lettera c bis) del comma 1 sono approvati, annualmente, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, prima della definizione del budget degli Enti del servizio sanitario regionale.”.

**Art. 2**

*(Verifica di compatibilità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie)*

1. Fino alla rideterminazione del fabbisogno da parte della Regione e comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa la verifica di compatibilità prevista dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), limitatamente alle strutture di cui al numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 20/2000, comprensivo dei punti prelievo esterni, e alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale medesima.

**Art. 3**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.